

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2010, n. 200

Modifica della delibera n. 118 del 08/02/2010 “Criteri e modalità del rimborso ai comuni per le spese relative alle elezioni regionali del 2010”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 118 dell'8-2-2010 con la quale si stabiliscono criteri e modalità del rimborso ai comuni per le spese relative alle elezioni regionali 2010;

Visto in particolare che la suddetta delibera prevede che l'applicazione dei parametri di spesa per sezione elettorale e numero degli elettori stabiliti con la medesima deliberazione debba essere congruente con i dati della spesa sostenuta dai comuni in occasione delle ultime elezioni regionali 2005;

Preso atto che la medesima delibera stabilisce che tale congruenza debba essere realizzata, ove l'importo delle spese relativo alle elezioni 2005 sia inferiore all'importo derivante dall'applicazione dei sopraccitati parametri relativi al numero delle sezioni e al numero degli elettori, anche operando una riduzione di quest'ultimo importo;

Preso atto che alcuni comuni hanno evidenziato che il dato relativo alle spese elettorali 2005 come risultante agli atti della Regione non risulta necessariamente significativo delle effettive necessità, posto che la concomitanza delle elezioni regionali 2005 con altra tornata elettorale ha consentito economie oggi non realizzabili in quanto le elezioni regionali 2010 non coincidono temporalmente con altre consultazioni elettorali;

Valutata la ragionevolezza delle osservazioni presentate dai suddetti comuni e verificate le proiezioni risultanti dall'applicazione di quanto disposto dalla deliberazione n. 118 del 2010 alla luce dell'interesse pubblico primario di consentire a tutti i comuni toscani l'adeguato e regolare svolgimento degli adempimenti di competenza in relazione al procedimento elettorale;

Valutato pertanto di modificare la propria precedente deliberazione n. 118 del 2010 nella parte in cui dispone che l'importo massimo di spesa rimborsabile ai comuni possa essere inferiore all'importo risultante dall'applicazione dei parametri ivi stabiliti per numero di sezioni e numero di elettori in relazione ai dati di spesa relativi alle elezioni regionali 2005;

Ritenuto di destinare ulteriori risorse (rispetto a quelle prenotate a fronte della citata DGR 118/2010) pari a euro 1.950.000,00, al rimborso ai comuni delle spese relative alle elezioni regionali del 2010, disponibili sul capitolo 13016 del bilancio 2010;

Valutato di mantenere invariate le altre disposizioni dettate con la deliberazione n. 118 del 2010;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di modificare il punto d) del dispositivo della deliberazione n. 118 del 2010 come segue:

“Ove l'applicazione dei parametri di cui al punto b) comporti una diminuzione rispetto alla spesa rimborsata per le elezioni regionali 2005 superiore al 10%, il tetto massimo è ridefinito per ciascun comune nella spesa del 2005 diminuita del 10%”;

2) di incrementare la prenotazione di impegno n. 1, assunta sul capitolo 13016 del bilancio 2010 a fronte della citata DGR 118/2010, dell'importo di Euro 1.950.000,00, portando la somma complessiva destinata al rimborso ai comuni delle spese relative alle elezioni regionali del 2010 alla cifra di euro 11.350.000,00;

3) di confermare le altre disposizioni dettate dalla deliberazione n. 118/2010.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta

Il Direttore Generale

Lucia Bora

DELIBERAZIONE 23 febbraio 2010, n. 204

Protocollo d'intesa “Promuovere i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e la Cooperazione sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate”. Approvazione schema.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche ed integrazioni che disciplina, tra l'altro, la cooperazione sociale di tipo B quale strumento per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

Vista la Legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” che ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

Vista la Legge Regionale 87/97 “Disciplina dei

rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale;

Richiamata altresì la L.R. 28 dicembre 2005, n. 73 "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana";

Preso atto che la citata L.R. 73/2005 prevede, all'art. 9 comma 1, lett. e), di "attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili" e all'art. 11 comma 3, da indicazione alla Regione e agli Enti locali di "promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale";

Richiamate altresì la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni e la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato altresì il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Vista la L.R. 13 luglio 2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" che all'art. 3 disciplina la materia dei contratti esclusi di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 del D.Lgs. 163/2006;

Visto il Piano integrato sociale regionale 2007-2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 31 ottobre 2007 e il Piano sanitario regionale 2008-2010 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 53 del 16 luglio 2008;

Preso atto che nei suddetti atti di programmazione viene richiamata la necessità di migliorare e rafforzare i percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disturbo psichico nonché i livelli occupazionali dei lavoratori in situazione di disabilità e di svantaggio sociale, anche attraverso azioni di sviluppo e consolidamento delle cooperative sociali di tipo B;

Vista la propria deliberazione n. 398 del 26/5/2008 avente ad oggetto "Percorsi integrati di inserimento al lavoro delle persone con disturbo psichico. Presentazione proposta di intervento per la seconda annualità del programma ISFOL" con la quale la Giunta regionale, nell'evidenziare la necessità di favorire lo sviluppo di azioni di inserimento al lavoro delle persone con disturbo psichico, disponeva la presentazione all'ISFOL di Roma - Osservatorio sull'Inclusione Sociale di una proposta di intervento nell'ambito del "Programma per il sostegno

e lo sviluppo dei percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo dei soggetti con disturbo psichico - Pro.P.";

Rilevato che nell'ambito del sopra citato programma la Regione Toscana ha potuto sviluppare, tra l'altro, una ricerca sui percorsi di inserimento lavorativo nelle cooperative di tipo B e nelle associazioni dei familiari e degli utenti dalla quale è emerso che la maggior parte dei lavoratori inseriti nelle cooperative sono estremamente soddisfatti del loro lavoro e l'esperienza lavorativa ha consentito loro di accrescere sensibilmente la propria autostima e di migliorare le loro condizioni di salute;

Ritenuto pertanto opportuno ricorrere alla stipula di un protocollo di intesa, quale strumento idoneo per attuare l'obiettivo di migliorare e sviluppare i percorsi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate nelle cooperative sociali di tipo B;

Dato atto che, dal protocollo di cui al precedente capoverso, non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Toscana, le Aziende Sanitarie, l'Estav, la Lega delle Cooperative, la Confcooperative e l'A.g.c.i. di cui all'allegato A) al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale o suo delegato di procedere alla stipula del protocollo in oggetto;

3. di impegnare il Settore "Governo Socio Sanitario" della Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà a provvedere all'espletamento dei successivi atti necessari per l'attuazione del protocollo di intesa;

4. di dare atto che, dal protocollo di cui al precedente punto 1), non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Lucia Bora

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Regione Toscana

e

Aziende Sanitarie

Enti per i Servizi Tecnico-amministrativi di Area Vasta (ESTAV)

Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, Legacoopsociali Toscana, Associazione Generale

Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana

Per

promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la Cooperazione Sociale di tipo B per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

Il giorno del mese di dell'anno presso
Via n.

sono presenti:

- Regione Toscana, con sede in _____, Via _____, rappresentata dal dott. _____, in qualità di _____

- Le Aziende Unità Sanitarie Locali e gli ESTAV, mediante i comitati di Area Vasta e più precisamente:

Comitato di Area Vasta Centro, con sede in _____, Via _____, rappresentata dal Coordinatore Dott. _____

Comitato di Area Vasta Nord-Ovest, con sede in _____, Via _____, rappresentata dal Coordinatore Dott. _____

Comitato di Area Vasta Sud-Est, con sede in _____, Via _____, rappresentata dal Coordinatore Dott. _____

- Federsolidarietà-Confcooperative Toscana, con sede in _____, Via _____, rappresentata dal Dott. _____

- Legacoopsociali Toscana, con sede in _____, Via _____, rappresentata dal Dott. _____

- Confcooperative-Federsolidarietà Toscana, con sede in _____,
Via _____, rappresentata dal Dott.

- Associazione generale cooperative italiane (A.g.c.i) della Toscana con sede in
_____, Via _____, rappresentata dal Dott.

PREMESSO CHE

la Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina la Cooperazione sociale di tipo B quale strumento per l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate;

la Legge Regionale 87/97 "Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale" riconosce il ruolo della Cooperazione sociale nell'ambito delle Politiche sociali e delle Politiche attive del lavoro, definendo le modalità di relazione tra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale;

la Regione Toscana, ai sensi della Legge 381/1991 e della L.R. 87/1997 si è impegnata a sostenere e sviluppare la rete delle Cooperative Sociali, in particolare di quelle di tipo B, che in questi anni si sono dimostrate uno strumento importante di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

la Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili pone come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;

la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni, disciplina il sistema di interventi e servizi sociali con l'obiettivo di promuovere e garantire "diritti di cittadinanza sociale, la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione";

la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche ed integrazioni sottolinea, tra l'altro, che "la Regione Toscana assume la finalità della promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare il benessere degli individui e della collettività";

l'inserimento lavorativo dei disabili ed in particolare delle persone affette da problemi psichici costituisce uno dei compiti fondamentali per attuare concrete azioni di tutela e recupero della salute dei cittadini, salute intesa nel suo più completo e complesso significato;

la L.R. 28 dicembre 2005, n. 73 "Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana" all'art. 9 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione) comma 1, lett. e, prevede di "attuare forme di intervento finalizzate allo svolgimento di azioni positive per la valorizzazione in ambito cooperativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento alle persone disabili", e all'art. 11 (Cooperazione sociale), comma 3, da indicazione alla Regione e agli Enti locali di "promuovere azioni per il sostegno e la qualificazione della cooperazione sociale";

il Piano Sanitario Regionale 2008-2010, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 53 del 16 luglio 2008, e il Piano Integrato Sociale Regionale 2007-2010, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 113 del 31 ottobre 2007, si pongono come obiettivo, tra l'altro, l'integrazione sociale e la piena partecipazione alla vita collettiva delle persone con problemi di salute mentale e di quelle con disabilità, individuando l'inserimento al lavoro e il mantenimento del posto di lavoro quali finalità fondamentali e, in molti casi, imprescindibili del percorso di cura;

la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" che all'art. 3 disciplina la materia dei contratti esclusi di cui agli articoli 19,20 e 22 del D. Lgs. 163/2006;

il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla Legge 28/2/2008, n. 31, all'art. 7 prevede disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative;

DATO ATTO CHE

l'art. 5 della Legge 381/1991, così come modificata dall'art. 20 della Legge 52/1996, prevede:

- al comma 1 che "gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici";
- al comma 4 che "per le forniture di beni o servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia, pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possano inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo".

le convenzioni di cui al citato art. 5, comma 1, della Legge 381/1991 e le condizioni di esecuzione per le procedure d'appalto sopra soglia richiamate dal comma 4 dello stesso articolo hanno la finalità di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della medesima legge;

le positive esperienze di collaborazione fino ad oggi maturate tra Enti pubblici e Cooperative sociali rappresentano un importante esempio di politica attiva del lavoro volta a favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti in condizione di svantaggio e di disagio sociale e a promuovere la responsabilità sociale nel territorio;

CONSIDERATO CHE

le parti intendono potenziare il rapporto di collaborazione tra Enti pubblici e Cooperazione sociale inteso come qualificante delle politiche di sviluppo locale;

i soggetti firmatari condividono un'idea di sviluppo economico e sociale che sottolinea la centralità delle Politiche Sociali e delle Politiche Attive del lavoro per l'attuazione dei diritti di cittadinanza e per la piena integrazione lavorativa e sociale dei cittadini in situazione di svantaggio o di disagio;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Regione Toscana, Aziende Sanitarie, ESTAV, Federsolidarietà-Confcooperative Toscana Legacoopsociali Toscana, Associazione Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.) Toscana sottoscrivono il presente protocollo di intesa quale strumento diretto a promuovere i rapporti tra le Istituzioni Pubbliche e la cooperazione sociale di tipo B per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Art. 2

Per la realizzazione di quanto previsto nel presente protocollo le parti si impegnano a promuovere e valorizzare la cooperazione sociale di tipo B quale soggetto in grado di favorire uno sviluppo economico e sociale centrato sui valori dell'integrazione, dell'inclusione sociale e delle pari opportunità.

Art. 3

La Regione si impegna ad istituire, senza oneri a carico del bilancio regionale, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un gruppo tecnico composto dai rappresentanti delle parti sottoscriventi con funzione di elaborare proposte e procedure specifiche, promuovere, vigilare e monitorare l'attività in atto nonché l'entità degli affidamenti annuali di beni e servizi e l'efficacia degli interventi programmati.

La Regione coordina il gruppo tecnico e promuove la diffusione dei risultati ottenuti.

Art. 4

Ai sensi del presente protocollo e nei limiti di quanto consentito dalla normativa vigente, le Aziende Sanitarie e gli ESTAV di area vasta concordano di promuovere, per una quota indicativa tendenziale dell'8% dell'importo delle forniture di beni e servizi, l'utilizzo dei seguenti strumenti:

- convenzioni con le cooperative sociali di tipo B iscritte all'albo Regionale nei termini e con le modalità di cui all'art. 5 comma 1 della Legge 381/1991 per le forniture di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria;
- c.d. clausole sociali, fra le condizioni di esecuzione, delle gare di appalto e dei capitolati d'onere, inerenti la fornitura di beni e servizi di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 5, comma 4 della legge 381/1991, nei termini e con le modalità contenute nello stesso articolo.

Art. 5

Le Cooperative sociali di tipo B e i relativi Consorzi, nell'ambito delle convenzioni con le Aziende Sanitarie e gli ESTAV firmatari del presente protocollo, si impegnano:

- a garantire che ad ogni lavoratore venga predisposto un progetto individuale di inserimento e che venga assicurato, in raccordo con le Aziende USL, attraverso i propri servizi socio sanitari, un costante monitoraggio sull'andamento dell'inserimento al lavoro;
- a favorire, in via prioritaria, le situazioni di maggiore complessità, con particolare attenzione alle persone con patologia psichiatrica.
- ad applicare le disposizioni, di cui all'art. 7 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, come convertito dalla Legge 28/2/2008, n. 31.

Art. 6

Il presente protocollo di Intesa ha validità di cinque anni dalla data della sua sottoscrizione e qualora se ne ravvisi l'opportunità è rinnovabile per ulteriori cinque anni. Qualora vi sia la necessità di apportarvi delle modifiche, anche su richiesta di uno o più soggetti firmatari, queste sono adottate con le stesse modalità necessarie per la stipula del Protocollo di Intesa.